



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° dicembre 2008
(OR. en)**

16507/08

PECHE 336

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 1° dicembre 2008

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 806 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.11.2008
COM(2008) 806 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio¹ fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Nell'ambito dell'accordo politico raggiunto nel Consiglio della pesca il 27 ottobre 2008 sulle possibilità di pesca per il 2009 nel Mar Nero si è convenuto di applicare anche nell'anno in corso la flessibilità prevista per il 2009. Questa flessibilità implica che gli Stati membri possono chiedere di superare fino del 10% il loro contingente annuo di rombo chiodato. L'eccedenza sarà dedotta dal loro contingente nell'anno successivo.

La presente proposta è intesa a introdurre la necessaria modifica nel regolamento (CE) n. 1579/2007.

¹ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca², in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti³, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio⁴ fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.
- (2) Benché il regolamento (CE) n. 1579/2007 preveda che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applichi al contingente di rombo chiodato nel Mar Nero per il 2008, l'attuale situazione dello stock di rombo chiodato permetterebbe tale applicazione.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1579/2007.
- (4) Data l'urgenza della questione e tenuto conto del fatto che l'esercizio contingente 2008 sta volgendo al termine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Data l'urgenza della questione, è inoltre necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

² GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

³ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁴ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007

Nell'ALLEGATO I del regolamento (CE) n. 1579/2007, alla voce "rombo chiodato", le parole "non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96" sono sostituite dalle parole "si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente